

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO*

per la ricorrente e per due ore a settimana, per il padre. Allo stesso tempo fu avviata una procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Entrambi i genitori furono sentiti dal tribunale: S.H. confermò che si stava sottoponendo alle cure necessarie ed entrambi affermarono la loro volontà e disponibilità ad occuparsi dei figli, disponendo anche di assistenza familiare e domestica. Il perito incaricato di valutare il nucleo familiare dichiarò nel suo rapporto che il padre non soffriva di patologie psichiatriche ed era in grado di occuparsi dei minori, che i "disturbi *border line* della personalità" della madre influivano in misura limitata sulle sue capacità di assumersi le responsabilità materne e che i bambini erano iperattivi e che tale sintomatologia poteva essere in parte espressione delle difficoltà familiari. Propose di conseguenza il mantenimento dei minori in istituto con un programma di riavvicinamento ai genitori e di intensificazione degli incontri e una nuova valutazione programmata a sei mesi.

Nel luglio 2011, tuttavia, il tribunale ordinò che ciascuno dei figli fosse dato in affidamento a una famiglia diversa e la Corte d'Appello di Roma rigettò il ricorso di S.H. confermando l'adottabilità.

➤ *Violazione dell'articolo 8*

Nel valutare il merito del ricorso la Corte ha seguito il medesimo percorso argomentativo adottato nelle analoghe cause *Akinnibosun c. Italia (v.supra)* e *Zhou c. Italia*<sup>33</sup>. La Corte ha accertato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione da parte dello Stato italiano per non avere assicurato alla ricorrente, quale genitore in difficoltà, la pienezza del diritto alla tutela della vita familiare con i propri figli ed avendo, anzi, disposto lo stato di abbandono e quindi l'adottabilità dei minori "*senza alcuna analisi attenta dell'incidenza della misura dell'adozione sulle persone interessate ed in violazione delle disposizioni di legge del diritto interno, secondo le quali la dichiarazione di adottabilità, deve rimanere l'extrema ratio*".

La Corte ha ribadito che, nella sua valutazione del processo decisionale afferente la dichiarazione dello stato di adottabilità, il punto decisivo era quello di accertare se, prima di interrompere il legame dei figli con la madre, le autorità nazionali avessero adottato tutte le misure necessarie ed adeguate che si potevano ragionevolmente pretendere da esse, affinché i bambini potessero condurre una vita all'interno della loro famiglia biologica. Nel caso di specie, la Corte ha fortemente censurato l'operato delle Autorità nazionali, che avevano disposto l'allontanamento dei minori dalla loro famiglia, ignorando le indicazioni contenute nei rapporti specialistici assunti nel corso dell'istruttoria. La Corte ha, infatti, affermato che "*nonostante misure meno radicali fossero*

<sup>33</sup> v. nota 32

*PARTE PRIMA - I. ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

disponibili, le giurisdizioni interne hanno tuttavia dichiarato i minori adottabili non tenendo conto delle raccomandazioni contenute nelle perizie" determinando, così, una scissione ingiustificata ed irreversibile del legame tra i figli e la loro madre, situazione aggravata dalla collocazione dei tre fratelli presso tre famiglie differenti, disperdendo in questo modo, senza alcuna ragione, anche quella residua capacità di conservazione delle proprie origini, costituita dal mantenimento del legame tra fratelli.

### MISURE DA ADOTTARE

L'entità dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte per danno morale, euro 32.000, porta a ritenere che la Corte stessa abbia ritenuto l'inopportunità di misure di ripristino dei rapporti madre-figli alla luce del tempo trascorso e della stabile sistemazione dei minori presso altre famiglie. Ad ogni modo, spetterà allo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento censurato a Strasburgo, se nuovamente adito dalla ricorrente, riesaminare la situazione di fatto e di diritto quale si presenta in conseguenza della sentenza della Corte ed adottare, tenendo conto della statuizione ricavabile dalla relativa motivazione nonché di altre eventuali circostanze sopravvenute, la decisione che, nel processo di libera formazione del suo convincimento, reputerà idonea.

A livello generale si richiama quanto osservato con riferimento alle sentenze che precedono relative ai casi *Manuello e Nevi* e *Akinnibosun*.

• *Bondavalli c. Italia* - Sentenza 17 novembre 2015 (ricorso n. 35532/12)

**Esito: violazione articolo 8**

### QUESTIONE TRATTATA:

#### Tutela dei legami familiari - Diritto di visita del padre non affidatario - Effettività della tutela

Il ricorrente aveva generato un figlio nel 2004 con la sua convivente. A seguito della loro separazione, si era rivolto al tribunale per i minori di Bologna chiedendo l'affidamento condiviso. Il tribunale, con decreto definitivo del 2008, riconosceva al padre un diritto di visita per due pomeriggi a settimana e la possibilità di vedere il figlio durante alcuni fine settimana e le vacanze, ma manteneva l'affidamento esclusivo alla madre, psichiatra presso l'azienda sanitaria locale, in considerazione della forte conflittualità esistente tra i due genitori. Nel provvedimento decisorio veniva comunque dato incarico ai servizi sociali di "vigilare sulla situazione e valutare l'adeguatezza di accordi alternativi". Avverso il decreto il ricorrente proponeva reclamo che veniva respinto dalla corte d'appello di Bologna, in base al rilievo che si fosse in presenza di una "situazione di acceso contrasto ed assoluta incomunicabilità" e che l'atteggiamento del Bondavalli impediva "l'assunzione di comune

*P.A.R.T.E P.R.I.M.A. - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PROVISIONI DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

*responsabilità genitoriale e la condivisione di un progetto educativo rendendo così pregiudizievole, per l'interesse del minore, l'ipotesi di un affido condiviso ...".*

A sua volta la madre del minore presentava ricorso urgente al tribunale dei minorenni a causa delle reiterate accuse di maltrattamento del piccolo, avanzate nei suoi confronti dall'ex compagno e chiedeva l'adozione di provvedimenti di tutela del bambino. Il tribunale disponeva consulenza tecnica, incaricando i servizi sociali di vigilare sulla situazione, di valutare nel tempo l'idoneità della collocazione del minore, di regolare, anche in forma protetta, gli incontri con il genitore non convivente, infine, di osservare la relazione genitori-minore e valutare le capacità genitoriali.

All'esito dell'istruttoria il tribunale confermava l'affidamento esclusivo del bambino alla madre e disponeva che gli incontri padre-figlio si svolgessero in una situazione protetta, stabilendo la facoltà per i servizi sociali di sospenderli ove si fossero rivelati pregiudizievoli per il bambino. Il decreto prevedeva anche la possibilità, una volta superati i problemi del padre a seguito di adeguato sostegno psichiatrico/psicologico, di incontri tra padre e figlio in forma libera o semi libera.

Dalla perizia risultò, infatti, che i maltrattamenti che il ricorrente addebitava alla madre del minore erano dovuti ad un disturbo delirante di tipo paranoide di cui egli soffriva.

Tutto ciò provocò la reazione del ricorrente che lamentò la parzialità della perizia psichiatrica, affidata ad un collega dell'ex compagna, la scarsità e difficoltà degli incontri e il fatto che gli assistenti sociali non si adoperassero mai per favorire il rapporto padre-figlio.

Nel ricorso presentato alla Corte europea nel 2012 il ricorrente ha lamentato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione per non avere il giudice nazionale esercitato il proprio dovere di vigilanza costante sull'attività svolta dai servizi sociali e per aver utilizzato una perizia redatta da un consulente tecnico d'ufficio parziale e, quanto ai servizi sociali, di essersi arrogati un'eccessiva autonomia nell'esecuzione delle sentenze del tribunale, ostacolando di fatto il suo rapporto con il figlio.

➤ *Violazione dell'articolo 8*

La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti dello Stato italiano in quanto le autorità nazionali competenti erano venute meno all'obbligo positivo di adottare tutte le misure necessarie e sufficienti a rendere effettivo il diritto di visita del ricorrente ed a tutelare il legame affettivo padre-figlio.

Per giungere a questa conclusione la Corte, preliminarmente, ha ricordato quanto già ripetutamente affermato nella propria giurisprudenza e cioè che l'articolo 8 della Convenzione, che ha, essenzialmente, come obiettivo quello di preservare l'individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, non si limita ad ordinare agli Stati di astenersi da comportamenti arbitrari ma, a

---

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

questa prescrizione in negativo unisce l'obbligo, in positivo, di adottare le misure idonee a garantire il rispetto effettivo della vita privata e familiare nell'ambito di un quadro giuridico adeguato e sufficiente ad assicurare l'osservanza di tali diritti e delle misure giudiziarie e/o delle altre misure specifiche di protezione. Questo quadro giuridico deve permettere alle autorità competenti di adottare le misure idonee a riunire i genitori ai propri figli e a mantenere i contatti tra loro anche in caso di conflitti tra i genitori. Tale obbligo positivo non si limita solo a ciò, ma comprende anche l'adozione di misure preparatorie che permettano il conseguimento di tale risultato. Inoltre, tali misure, per essere efficaci, devono essere adottate rapidamente perché il trascorrere del tempo può avere conseguenze irrimediabili sull'evoluzione dei rapporti tra il minore e il genitore non convivente.

In applicazione dei suddetti principi al caso di specie, la Corte ha rilevato innanzitutto che, a partire dal settembre 2009, nonostante il tribunale per i minorenni di Bologna avesse riconosciuto al ricorrente un ampio diritto di visita al figlio, questi aveva potuto esercitare il suo diritto solo in modo molto limitato, ciò a causa, da una parte, delle relazioni negative redatte dagli assistenti sociali, dipendenti della medesima struttura amministrativa ove lavorava come psichiatra la madre del minore, dall'altra, del contenuto negativo della consulenza tecnica redatta da una psichiatra che aveva avuto con la madre del minore un rapporto professionale. Inoltre, nonostante il ricorrente avesse denunciato più volte la parzialità della psichiatra e degli assistenti sociali incaricati, chiedendo un diverso affidamento e una nuova perizia, le autorità giudiziarie avevano continuato ad affidare sempre alle medesime persone il compito di seguire il minore e, nonostante diverse relazioni medico-legali di parte avessero evidenziato che il ricorrente non soffriva di alcun disturbo psicologico, avevano decretato la sospensione dei contatti telefonici e delle visite padre-figlio autorizzandone successivamente la ripresa ma con ulteriori limitazioni.

Ciò premesso, la Corte ha ricordato di aver già sanzionato le autorità italiane per non aver tenuto conto dell'esistenza di un legame tra il consulente incaricato di valutare sotto il profilo psicologico il minore e il patrigno di quest'ultimo<sup>34</sup> ed ha, quindi, rilevato come nel caso in esame fosse di tutta evidenza il legame professionale esistente tra la madre del bambino, i servizi sociali e la psichiatra incaricata di redigere la consulenza tecnica sul nucleo familiare. Pertanto, nell'interesse del ricorrente e, soprattutto, del minore, i giudici avrebbero dovuto acquisire nuove valutazioni indipendenti e imparziali delle quali tenere conto per decidere se incrementare o ridurre i contatti tra il padre e il figlio.

Inoltre, secondo le valutazioni della Corte le giurisdizioni interne non avevano adottato alcuna misura idonea a creare le condizioni necessarie alla piena attuazione del diritto di visita del

---

<sup>34</sup> cfr. sentenza Corte Edu *Piazza c. Italia* del 2 novembre 2010 (ricorso n. 36168/09).

*P.A.R.T.E P.R.I.M.A - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

ricorrente e, pur riconoscendo le gravi difficoltà poste dal caso in esame, la Corte ha ricordato che la mancanza di collaborazione dei genitori non può esentare le autorità competenti dall'adoperare tutti i mezzi possibili per garantire il mantenimento dei legami familiari. Sotto questo aspetto, pertanto, secondo la Corte, le giurisdizioni interne non avevano proceduto con la diligenza necessaria e conseguentemente, per circa sette anni, la relazione padre-figlio è risultata compromessa.

Richiamando l'articolo 46 della Convenzione, la Corte, nelle sue conclusioni, ha invitato espressamente le autorità competenti a rivedere le misure adottate fino ad oggi, al fine di assicurare il pieno rispetto dei diritti fondamentali in gioco, quelli del ricorrente e quelli, superiori, del figlio, segnalando in modo particolare la necessità tali misure siano adottate nel più breve tempo possibile.

Infine, la Corte ha riconosciuto al ricorrente un'equa soddisfazione per danno morale pari alla somma di 10.000 euro.

#### **MISURE DA ADOTTARE**

La sentenza è stata trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze per l'esecuzione delle misure individuali.

Dagli atti depositati, e non contestati da parte ricorrente, risulta che dal marzo 2015 il ricorrente abbia la possibilità di incontrare il figlio due ore a settimana alla presenza degli assistenti sociali, in luoghi pubblici o presso il suo domicilio e altre due ore e mezzo in presenza della madre (ma senza la possibilità di andare in vacanza con lui e nemmeno ospitarlo presso di sé), nonché conversare al telefono col figlio una volta a settimana. Come misura individuale, trattandosi di violazione commessa in gran parte nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, lo stesso giudice che ha pronunciato il provvedimento censurato a Strasburgo dovrà riesaminare la situazione di fatto e di diritto quale si presenta in conseguenza della sentenza della Corte ed adottare, tenendo conto della statuizione ricavabile dalla relativa motivazione, nonché di altre eventuali circostanze sopravvenute, la decisione che, nel processo di libera formazione del suo convincimento, reputa idonea.

Sul piano delle misure generali, il Ministero della giustizia provvederà a sensibilizzare gli uffici giudiziari minorili al fine di assicurare un'interpretazione convenzionalmente orientata della normativa in materia.

#### **1.1.6. Protezione della proprietà (articolo 1, Protocollo 1)**

• *Chinnici c. Italia* – Sentenza 14 aprile 2015 (ricorso n. 22432/03)

**Esito: violazione articolo 1, Protocollo 1**

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

#### QUESTIONE TRATTATA:

##### Espropriazione regolare - Calcolo dell'indennità di esproprio - Determinazione in concreto del valore del bene

Il ricorrente aveva subito l'espropriazione di un terreno industriale in provincia de L'Aquila nel 1991, e aveva ottenuto dalla Corte di appello un'indennità rispecchiante il valore venale del terreno all'epoca dell'espropriazione, maggiorata dell'importo degli interessi legali dovuti, ma non rivalutata in base all'inflazione.

#### ➤ *Violazione dell'articolo 1, Protocollo 1*

La Corte ha fatto applicazione della propria giurisprudenza sull'ambito della protezione accordata dall'articolo 1, protocollo 1, Cedu.

In particolare, la Corte ha ribadito che "qualsiasi ingerenza nella proprietà deve, oltre che essere prevista dalla legge e perseguire un fine legittimo, soddisfare anche il requisito della proporzionalità. Occorre trovare un giusto equilibrio tra le esigenze di interesse generale della collettività e gli imperativi di tutela dei diritti fondamentali dell'individuo, essendo la ricerca di tale giusto equilibrio inerente a tutta la Convenzione. Il necessario equilibrio non è raggiunto se la persona interessata sopporta un onere individuale eccessivo".

A tale riguardo, ha rilevato che l'espropriazione di un bene senza il pagamento di una somma ragionevolmente commisurata al suo valore costituisce normalmente un'ingerenza sproporzionata che non può essere giustificata ai sensi dell'articolo 1, Protocollo 1. Ancorché tale articolo non garantisca il diritto a un pieno indennizzo in tutte le circostanze, poiché legittimi obiettivi di "pubblica utilità" possono esigere un rimborso inferiore al pieno valore venale, nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'indennizzo ottenuto dal ricorrente a livello interno non aveva potuto porre rimedio alla perdita del bene, in quanto la somma concessa rispecchiava unicamente il valore venale del bene all'epoca dell'espropriazione oltre agli interessi, ma non la rivalutazione per l'inflazione.

Ha quindi accordato al ricorrente un indennizzo corrispondente alla rivalutazione per l'inflazione che non era stata calcolata in sede nazionale.

#### MISURE ADOTTATE

Con il pagamento dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte il caso può ritenersi chiuso.

• *Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia* - Sentenza 7 luglio 2015 (ricorso n. 38754/07)

**Esito: violazione articolo 1, Protocollo 1**

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI DELL'UOMO

**QUESTIONE TRATTATA:**

**Espropriazione - Incertezza sull'esito delle procedure amministrative per un lungo lasso di tempo - Incertezza o mancanza di rimedi interni effettivi - Mancanza di adeguato indennizzo**

Il caso riguarda la destinazione d'uso a verde pubblico di un terreno, sito nel comune di Santa Marinella (Roma), di proprietà dei cinque ricorrenti.

Il 12 luglio 1971 il comune adottò un piano regolatore generale con il quale destinava questo terreno a verde pubblico e, di conseguenza, impose su di esso il vincolo di inedificabilità assoluta in vista della sua espropriazione. L'autorizzazione all'esproprio decadde nel 1980 ma il terreno non fu liberato perché mancava la decisione del comune in merito alla sua destinazione. Fu quindi assoggettato al regime delle c.d. "zone bianche" ex articolo 4 della legge n. 10 del 1977. Perdurando l'inerzia del comune e lo stato di incertezza giuridica circa la destinazione del bene di loro proprietà, i ricorrenti si rivolsero al TAR, che si pronunciò nel 2009; fu nominato un commissario *ad acta* che rinnovò l'autorizzazione all'esproprio.

Nel frattempo, i ricorrenti presentarono ricorso dinanzi alla Corte europea per lamentare l'eccessiva durata del divieto di costruire imposto sul proprio bene.

➤ *Violazione dell'articolo 1, Protocollo 1*

La Corte ha rilevato che, ad onta dell'intervento del TAR e della nomina di un commissario, alla data del 15 giugno 2015, il terreno in causa era ancora sottoposto a "misure conservative" senza che fosse stata definita la sua destinazione urbanistica; inoltre, per l'effetto combinato dei divieti di costruire e dell'incertezza sulla sorte del terreno, nonché per l'inesistenza di ricorsi interni effettivi che potessero offrire un rimedio alla situazione, il diritto di proprietà dei ricorrenti era stato di fatto "congelato" per quasi quaranta anni; infine, che in tutto questo tempo i ricorrenti non avevano ricevuto alcun indennizzo. Pertanto ha accordato loro un indennizzo pari ad 1 milione di euro, calcolato in via equitativa, oltre il risarcimento del danno morale.

**MISURE ADOTTATE**

Con il pagamento dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte il caso può ritenersi chiuso.

**1.2. Le sentenze di condanna: casi seriali**

**1.2.1 Contenzioso seriale in materia di espropriazione indiretta (articolo 1, Protocollo 1 Cedu)**

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- *Mango c. Italia* - Sentenza 5 maggio 2015 (ricorso n. 38591/06)
  - *Russo c. Italia* - Sentenza 5 maggio 2015 (ricorso n. 14231/05)
  - *Pellitteri e Lupo c. Italia* - Sentenza 6 ottobre 2015 (ricorso n. 50825/06)
  - *Quintiliani c. Italia* - Sentenza 6 ottobre 2015 (ricorso n. 9167/05)
  - *Preite c. Italia* - Sentenza 17 novembre 2015 (ricorso n. 28976/05)
- Esito: violazione articolo 1, Protocollo 1,**

**QUESTIONE TRATTATA:**

**Espropriazione indiretta**

Sono cinque casi nei quali la Corte, ha dichiarato la violazione dell'articolo 1, Protocollo 1, sulla base della constatazione che i ricorrenti avevano subito, pur se con diverse modalità e in diverse circostanze, una *espropriazione indiretta*<sup>35</sup>, istituto che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, si pone in contrasto con il principio di legalità non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica. Per la Corte europea, infatti, si tratta della privazione o limitazione del godimento di un bene che non ha base legale, a causa dell'inesistenza di norme "sufficientemente accessibili, precise e prevedibili". Inoltre, tale ingerenza statale nel diritto di proprietà dell'individuo non rispetta neanche il principio di proporzionalità. Secondo la Corte europea, infatti, il rapporto ragionevole tra interesse generale e diritti individuali non sarebbe rispettato non solo nell'ipotesi di

<sup>35</sup> Si tratta, come è noto, di una elaborazione giurisprudenziale che si è venuta formando, quale *diritto vivente*, negli anni, esattamente dai primissimi anni '80. In particolare il principio dell'occupazione acquisitiva od espropriazione indiretta risulta consacrato in modo autorevole, per la prima volta, con la sentenza della Corte di cassazione a Sezioni Unite n. 1464 del 1983. A seguito di tale elaborazione il legislatore nazionale ha deciso di trasfondere le risultanze di questo *diritto pretorio* in varie leggi succedutesi nel tempo, di cui la prima è la legge 27.10.88 n. 448, mentre l'ultima è contenuta in un *corpus juris* consistente nell'ultimo Testo Unico in tema di espropriazioni. Più precisamente, in materia di espropriazioni, la giurisprudenza italiana, prima (cfr. da ultimo le sentenze n° 5902/03 e n° 6853/03 delle Sezioni unite della Corte di cassazione), ed il legislatore nazionale, dopo, hanno operato una articolata tripartizione, per cui, fino alla rielaborazione della materia effettuata con il T.U. 302/02 (cfr. in particolare articolo 43), era possibile trovarsi in presenza di tre diverse ipotesi:

- a) una procedura espropriativa che segue i formali canoni previsti dalla legge e per la quale sono previsti dei criteri risarcitori ridotti (cioè la corresponsione di una somma pari alla media del valore venale del bene e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio ovvero del reddito dominicale rivalutato, importo a sua volta diminuito del 40%). Si tratta di criteri risarcitori introdotti con la legge 359/92, dispiegante effetti retroattivi anche sui procedimenti in corso;
- b) una occupazione appropriativa od acquisitiva dove il fenomeno ablatorio trova la sua legittimazione in una dichiarazione di pubblica utilità cui però non fa seguito una regolare procedura espropriativa; il decreto di espropriazione, infatti, non viene emesso del tutto ovvero viene emesso oltre i termini stabiliti. Anche in questo caso è previsto un criterio di compensazione ridotto per la perdita della proprietà ma significativamente superiore a quello indicato al punto precedente (la somma è sempre ottenuta attraverso la media del valore venale del bene e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio ovvero del reddito dominicale rivalutato, una tale importo non solo non è diminuito del 40% ma anzi deve essere ulteriormente aumentato del 10% e tale correttivo è appunto finalizzato a compensare l'irregolarità formale della seconda fase della procedura, nella quale manca un decreto di esproprio emesso nei termini). Si tratta di parametri risarcitori introdotti con la legge 662/96, anch'essa con efficacia retroattiva;
- c) una occupazione usurpativa dove invece difetta proprio la dichiarazione di pubblica utilità, o perché mai emessa oppure perché successivamente annullata, ed in cui dunque manca qualsiasi accertamento in ordine all'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera; in questo caso il potere ablatorio concretamente esercitato non è idoneo ad affievolire il diritto soggettivo di proprietà sui beni espropriati e di conseguenza è previsto un indennizzo pieno.

*PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

applicazione di criteri risarcitori riduttivi e non pari almeno al valore venale del bene ma anche quando la concessione del risarcimento non avviene in concomitanza con l'espropriazione ed il privato viene costretto ad intraprendere azione giudiziaria contro l'ente espropriante per ottenere tale compensazione.

#### **MISURE ADOTTATE**

Per quanto riguarda le misure individuali, il pagamento dell'equa soddisfazione liquidata dalla Corte chiude i casi.

Sul piano generale, queste sentenze possono ritenersi tra le ultime pronunciate dalla Corte in materia. Come già segnalato, da ultimo nella Relazione per l'anno 2014<sup>36</sup>, il deficit strutturale stigmatizzato dalla Corte europea ed oggetto di un imponente contenzioso seriale, è stato definitivamente risolto a livello ordinamentale.

Residuano pertanto pochi casi di violazioni riguardanti "vecchie" procedure espropriative regolate dalla pregressa disciplina, come accaduto nelle fattispecie in esame. Con riferimento ai ricorsi ancora pendenti in materia dinanzi alla Corte è ormai in via di conclusione l'apposito piano di smaltimento che ne prevede la chiusura mediante regolamenti amichevoli o dichiarazioni unilaterali.

#### **1.2.2 Contenzioso in materia di irragionevole durata dei processi e rimedio Pinto (articolo 6)**

• *Mongelli e altri c. Italia - Sentenza 19 maggio 2015 (ricorso n. 40205/02)*

**Esito: violazione articolo 6, paragrafo 1,**

<sup>36</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pag. 86.

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA  
DEI DIRITTI DELL'UOMO

**QUESTIONE TRATTATA:**

**Irragionevole durata dei processi. Ritardo nel pagamento dell'equo indennizzo Pinto**

La sentenza rientra nella corposa categoria delle violazioni seriali derivate dall'irragionevole durata della procedura indennitaria Pinto sotto il profilo del ritardo nella corresponsione dell'indennizzo liquidato dalla corte d'appello.

La Corte ha constatato che la somma accordata ai ricorrenti a titolo di equo indennizzo è stata pagata oltre il termine di sei mesi dal deposito del decreto Pinto. In applicazione della propria giurisprudenza la Corte ha ritenuto che questo ritardo costituisce una ulteriore violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione.

La sentenza è meritevole di segnalazione laddove ha riconosciuto che il ritardo delle autorità nazionali nel dare esecuzione al decreto Pinto non rende, in quanto tale, inefficace questa via di ricorso. La Corte ha, infatti, escluso la dedotta violazione dell'articolo 13 Cedu.

**MISURE ADOTTATE O DA ADOTTARE**

Il pagamento dell'equa soddisfazione a titolo di danno morale accordata dalla Corte europea chiude il caso sotto il profilo delle misure individuali.

Sul piano dei rimedi di carattere generale ad una problematica di carattere strutturale quale quella dell'irragionevole durata dei processi e delle criticità del rimedio interno costituito dalla legge Pinto, si rinvia alla trattazione svolta nel [capitolo III, par. 2.2.](#)

**1.3. Le sentenze di non violazione**

**1.3.1. In materia di diritto ad un equo processo e protezione della proprietà (articolo 6, paragrafo 1, e articolo 1, Protocollo 1)**

• *Mazzoni c. Italia* - Sentenza 16 giugno 2015 (ricorso n. 20485/06)

**Esito:** non violazione dell'articolo 6, paragrafo 1  
non violazione dell'articolo 1, Protocollo 1

**QUESTIONE TRATTATA:**

**Diritto di accesso ad un tribunale - Ingerenza nel diritto di proprietà - Compensazione di crediti per arretrati salariali con debiti nei confronti dell'amministrazione - Disapplicazione del limite dell'intoccabilità degli emolumenti del dipendente pubblico oltre il quinto.**

Il caso origina da un ricorso proposto ai sensi della legge Pinto da un ex militare per ottenere l'equo indennizzo in relazione agli asseriti danni subiti per l'irragionevole durata del processo

*PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

penale instaurato a suo carico per peculato, definito con sentenza di condanna, e concerne altresì il procedimento avviato dalla Corte dei conti per il risarcimento del danno erariale subito dal Ministero della difesa, costituitosi parte civile, concluso con la condanna del dipendente al pagamento della somma di 699.952 euro.

Con decisione del maggio 2003, la corte d'appello adita ai sensi della legge Pinto, valutando il procedimento in tre fasi distinte, giudicò che la durata di ciascun grado del procedimento penale non era stata irragionevole; che l'indagine ministeriale finalizzata alla quantificazione del danno erariale non era da considerare ai fini del termine di ragionevole durata, in quanto le commissioni incaricate avevano natura amministrativa; che nel procedimento svoltosi dinanzi alla Corte dei conti, la durata era stata ragionevole; che, comunque, il ricorrente non aveva provato di aver subito dei danni patrimoniali. Non si pronunciò sul danno morale.

Il ricorrente propose ricorso per cassazione, che fu dichiarato inammissibile non avendo egli contestato in maniera specifica le conclusioni della Corte d'appello.

Allo stesso tempo il ricorrente adiva anche il giudice amministrativo in relazione alla privazione degli stipendi arretrati (per un ammontare di 149.300 euro), trattenuti integralmente dal Ministero della difesa a parziale compensazione del credito erariale vantato. Il ricorso del Mazzoni fu però respinto in base alla considerazione che, benché di natura salariale, le somme contestate si riferivano ad arretrati e avevano quindi perso il carattere di credito vitale che giustificava l'impignorabilità oltre la misura del quinto.

➤ *Non violazione dell'articolo 6, paragrafo 1*

Dinanzi alla Corte europea il ricorrente ha lamentato la violazione del suo diritto di accesso ad un tribunale, in quanto l'eccessivo formalismo asseritamente dimostrato nella sua sentenza dalla Corte di cassazione si sarebbe tradotto in un diniego d'accesso alla giustizia.

La Corte di Strasburgo ha dichiarato non sussistente la dedotta violazione in quanto la precisione richiesta dalla Corte di cassazione nella formulazione dei motivi di ricorso non doveva ritenersi irragionevole o arbitraria, bensì necessaria e legittima affinché la corte di legittimità potesse adeguatamente esercitare il suo controllo sul caso di specie.

Quanto all'ulteriore asserita violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, sotto il profilo del diritto ad un processo entro un termine ragionevole, la Corte ha ricordato che il principio del previo esaurimento delle vie di ricorso interne, enunciato dall'articolo 35, paragrafo 1, della Convenzione, impone ai ricorrenti di avvalersi dapprima dei ricorsi normalmente disponibili ed efficaci previsti nell'ordinamento interno per la riparazione delle violazioni dedotte. Inoltre ha ribadito che il citato articolo impone anche di sollevare dinanzi all'organo interno competente, almeno in sostanza e nelle forme e termini prescritti dal diritto nazionale, i motivi di ricorso che si intendono formulare in

*PARTE PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

seguito, e il fatto che il ricorso per cassazione sulla decisione ai sensi della legge Pinto fosse stato dichiarato inammissibile per «vizio di forma», non avendo il ricorrente formulato correttamente le sue doglianze, non doveva ritenersi come integrante un mancato esaurimento dei rimedi interni.

➤ *Non violazione dell'articolo 1, Protocollo 1*

Invocando l'articolo 1, protocollo 1, il ricorrente ha contestato la compensazione integrale del suo credito con una parte del suo debito verso l'Amministrazione.

La Corte europea ha rilevato che l'ingerenza nel diritto di proprietà, costituita dalla menzionata compensazione integrale, era prevista dalla legge ed oggetto di giurisprudenza consolidata. Ha notato, inoltre, che la compensazione in causa riguardava solo i crediti per arretrati salariali riconosciuti da una sentenza del TAR, mentre gli altri redditi del ricorrente, in particolare la sua pensione, risultavano viceversa pignorati nel limite legale del quinto in applicazione delle disposizioni del codice civile. La Corte ha altresì osservato che l'ingerenza non privava il ricorrente dei mezzi di cui egli necessitava per provvedere ai suoi bisogni ed esigenze vitali. Dai documenti versati in atti veniva escluso che il ricorrente non fosse in grado di mantenere un livello di vita sufficientemente adeguato e dignitoso, indipendentemente dal rimborso del suo debito nei confronti dell'Amministrazione. Tenuto conto delle informazioni in suo possesso e considerato il margine di apprezzamento accordato agli Stati contraenti nelle cause simili, la Corte ha pertanto ritenuto che l'ingerenza in causa non fosse sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.

## CONSIDERAZIONI

La sentenza merita di essere segnalata per il suo richiamo al margine di apprezzamento in sede di individuazione dei confini entro i quali un'ingerenza della pubblica autorità nel diritto di proprietà va considerata proporzionata. Nella fattispecie in questione, la compensazione di emolumenti salariali arretrati con i debiti del dipendente verso lo Stato risulta aver superato il vaglio di compatibilità convenzionale.

### 1.3.2. Rispetto della vita privata e familiare (articolo 8)

• *Parrillo c. Italia* - Sentenza 27 agosto 2015 (ricorso n. 46470/11)

**Esito:** non violazione dell'articolo 8, paragrafo 2

## QUESTIONE TRATTATA:

Divieto di utilizzo di embrioni a scopo di ricerca scientifica

PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

La ricorrente, affetta da malattia invalidante causa di infertilità, si era sottoposta con il suo compagno ad un intervento di fecondazione medicalmente assistita (inseminazione *in vitro*). Gli embrioni ottenuti venivano crioconservati in attesa di effettuare l'impianto ma, a seguito della morte del proprio compagno nell'attentato di Nassirya, la ricorrente aveva deciso di donare gli embrioni a scopo di ricerca scientifica. Si rivolse pertanto al centro di fecondazione per ottenerne la consegna, richiesta che fu rifiutata in quanto tale tipo di ricerca era vietato e sanzionato penalmente ai sensi dell'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004 n. 40<sup>37</sup>.

Come già segnalato nella Relazione dello scorso anno<sup>38</sup> il caso veniva deferito alla Grande Camera, dopo essere stato dichiarato ammissibile con decisione del 28 maggio 2013<sup>39</sup> sotto il profilo della lamentata violazione degli articoli 1, Protocollo 1, e 8 della Convenzione.

➤ *Non violazione dell'articolo 8, paragrafo 2*

Il caso è inedito. Per la prima volta è stato richiesto alla Corte di pronunciarsi sulla questione se il "diritto al rispetto della vita privata", garantito dall'articolo 8 della Convenzione, possa comprendere il diritto invocato dalla ricorrente di utilizzare gli embrioni ottenuti mediante fecondazione *in vitro* al fine di donarli alla ricerca scientifica.

La Corte ha rammentato innanzitutto che, secondo la propria giurisprudenza, il concetto di "vita privata" di cui all'articolo 8 della Convenzione è ampio, non può essere definito in modo esaustivo e comprende, tra l'altro, il diritto all'autodeterminazione nonché il diritto al rispetto della decisione di diventare genitore o di non diventarlo. La Corte ha altresì riconosciuto che la "tutela del potenziale di vita dell'embrione" poteva essere collegata al fine della protezione della morale,

<sup>37</sup> L'articolo 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita". Dispone: "Sperimentazione sugli embrioni umani".

1. È vietata qualsiasi sperimentazione su ciascun embrione umano.

2. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita a condizione che si perseguano finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad essa collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie alternative.

3. Sono, comunque, vietati:

a) la produzione di embrioni umani a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque a fini diversi da quello previsto dalla presente legge;

b) ogni forma di selezione a scopo eugenetico degli embrioni e dei gameti ovvero interventi che, attraverso tecniche di selezione, di manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio genetico dell'embrione o del gamete ovvero a predeterminarne caratteristiche genetiche, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo;

c) interventi di clonazione mediante trasferimento di nucleo o di scissione precoce dell'embrione o di ectogenesi sia a fini procreativi sia di ricerca;

d) la fecondazione di un gamete umano con un gamete di specie diversa e la produzione di ibridi o di chimere.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro. In caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 3 la pena è aumentata. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste dal comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

5. È disposta la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio professionale nei confronti dell'esercente una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti di cui al presente articolo".

<sup>38</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2014, pag. 27 e seguenti.

<sup>39</sup> Relazione al Parlamento per l'anno 2013, pagg. 65 e seguenti.

---

*PARTE PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

---

dei diritti e delle libertà altrui, nei termini in cui il Governo italiano intendeva tale concetto: il Governo aveva osservato nella sua memoria che nell'ordinamento giuridico italiano l'embrione umano è considerato un soggetto di diritto e, in quanto tale, gode del rispetto dovuto alla dignità umana ed anche molti terzi intervenienti (l'ECLJ e le associazioni Movimento per la vita, Scienza e vita e Forum delle associazioni familiari) avevano dedotto che l'embrione umano possiede la qualità di "soggetto".

La Corte ha poi osservato che il diritto rivendicato dalla ricorrente di decidere il destino dei suoi embrioni riguardasse in realtà il suo desiderio di contribuire alla ricerca scientifica, traducendosi ciò in una pretesa priva di interesse diretto per la ricorrente, per cui le eventuali incoerenze della legislazione non potevano pregiudicare in modo diretto il diritto da lei invocato nella specie. A differenza delle numerose cause esaminate in materia di fecondazione assistita, è stato rilevato come il caso di specie non riguardasse un'eventuale genitorialità, con la conseguenza che il diritto invocato dalla ricorrente di donare gli embrioni alla ricerca scientifica, anche assumendone l'importanza, non risultava però compreso tra i diritti fondamentali tutelati dall'articolo 8 della Convenzione, non riguardando un aspetto particolarmente importante dell'esistenza e dell'identità dell'individuo. Conseguentemente, e visti i principi stabiliti nella sua giurisprudenza, la Corte ha ritenuto che nel caso di specie andava accordato allo Stato convenuto un ampio margine di discrezionalità.

I giudici di Strasburgo hanno osservato inoltre che la donazione degli embrioni non destinati a impianto solleva chiaramente "delicate questioni morali ed etiche" e che la ricerca di diritto comparato fatta dalla Corte dimostra che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, non esiste un vasto consenso europeo in materia. I documenti del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea esaminati dalla Corte confermano anche che le autorità interne godono di un ampio margine di discrezionalità nel promulgare una legislazione restrittiva qualora sia in gioco la soppressione di embrioni umani, tenuto conto *inter alia* delle questioni etiche e morali inerenti al concetto di inizio della vita umana e della pluralità di opinioni esistenti in materia nei diversi Stati membri, non essendo l'Italia peraltro l'unico Stato membro del Consiglio d'Europa a vietare la donazione di embrioni umani per la ricerca scientifica. Inoltre la Corte ha notato come la legge n. 40/2004 sia stata oggetto di diversi referendum e come, in fase di redazione normativa, il legislatore avesse già tenuto conto dei differenti interessi in gioco, in particolare dell'interesse dello Stato alla tutela dell'embrione e di quello delle persone interessate a esercitare il loro diritto all'autodeterminazione individuale mediante la donazione dei loro embrioni alla ricerca.

Infine la Corte ha osservato come, nel caso di specie, la scelta di donare gli embrioni in questione alla ricerca scientifica provenisse soltanto dalla ricorrente, essendo il suo compagno

*PARTI PRIMA - L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO*

deceduto e non emergendo prove che dimostrassero la volontà di quest'ultimo, che all'epoca della fecondazione aveva lo stesso interesse della ricorrente agli embrioni in questione, ad adottare la stessa scelta. Conseguentemente la Corte ha ritenuto che il Governo non avesse ecceduto dall'ampio margine di discrezionalità di cui godeva e che il divieto in questione fosse "necessario in una società democratica", ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 2 della Convenzione, negando di conseguenza ogni violazione del diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata.

➤ *Non violazione dell'articolo 1, Protocollo 1*

La Corte, nel rilevare che il caso di specie sollevava la questione preliminare dell'applicabilità ai fatti di causa dell'articolo 1, Protocollo 1 della Convenzione, ha osservato come le parti avessero opinioni diametralmente opposte in questa materia, specialmente riguardo allo *status* dell'embrione umano *in vitro*. Nel premettere che non fosse necessario, in quella sede, esaminare la delicata e controversa questione dell'inizio della vita, non essendo in gioco l'articolo 2 della Convenzione, ha concluso che l'articolo 1, Protocollo 1, considerata la sua portata economica e patrimoniale, non potesse applicarsi al caso di specie, dal momento che gli embrioni umani non potevano essere ridotti a "beni" ai sensi di tale disposizione, concludendo per l'infondatezza della relativa pretesa.

## CONSIDERAZIONI

La sentenza, pronunciata in composizione di Grande Camera, rappresenta un'importante affermazione della discrezionalità degli Stati in materie, che, come quella in esame, toccano temi etici altamente sensibili.

La Corte, anche in ragione della carenza di un indirizzo europeo univoco sulla questione etica dell'utilizzo di embrioni, ha riconosciuto che il divieto di utilizzo dell'embrione a fini di ricerca scientifica previsto dalla normativa italiana non lede il diritto alla vita privata (in sostanza la pretesa della ricorrente a decidere della sorte dei propri embrioni non riguarda un aspetto essenziale della sua esistenza ed identità), né il diritto al rispetto dei propri beni, poiché l'embrione non può essere ricondotto alla nozione di "bene" (protetto dall'articolo 1, Protocollo 1), con ciò manifestando una visione "neutra" della questione bioetica relativa allo *status* dell'embrione.

Per contro, la sentenza merita di essere segnalata anche per un profilo di tipo procedurale, per il rigetto dell'eccezione del Governo **sul mancato esperimento delle vie di ricorso previste dall'ordinamento interno**, basata sul fatto che la ricorrente non aveva lamentato dinanzi ad un tribunale civile ordinario il divieto di donare i suoi embrioni. Sul punto, la Corte europea ha ritenuto che la formulazione di una tale eccezione andava documentalmente provata, mentre l'affermazione del Governo sull'esperimentabilità di un'azione a livello interno non era nella specie comprovata da una prassi giudiziaria consolidata nel campo della riproduzione medicalmente assistita e che pertanto

*PARTI PRIMA- L'ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLE PRONUNCE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL' UOMO*

non vi fosse la possibilità per la ricorrente di formulare efficacemente le sue doglianze dinanzi a un tribunale nazionale. Per queste ragioni e per il fatto che la stessa Corte costituzionale avesse deciso di sospendere l'esame di una causa simile, rinviata dal tribunale di Firenze, in attesa della decisione della Corte europea sul caso di specie, la menzionata eccezione sollevata dal Governo è stata rigettata.

Si segnala che la pronuncia in esame è stata espressamente richiamata dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza n. **84 del 2016** con la quale è stata decisa l'ultima questione pendente avverso la legge n. 40 del 2004 sulla PMA, riguardante l'utilizzazione degli embrioni soprannumerari non più impiantabili per la ricerca scientifica bio-medica in funzione (anche) della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. La Corte costituzionale ha dichiarato l'inammissibilità della questione relativa al divieto assoluto di ricerca clinica sugli embrioni non finalizzata alla tutela dell'embrione stesso poiché la scelta operata dal legislatore è una "scelta di così elevata discrezionalità, per i profili assiologici che la connotano, da sottrarsi, per ciò stesso, al sindacato di questa Corte"<sup>40</sup>. La Corte ha ricordato le implicazioni etiche e giuridiche poste dalla questione sollevata tra il diritto della scienza (e i vantaggi della ricerca ad esso collegati) e il diritto dell'embrione, per il profilo della tutela (debole o forte) ad esso dovuta in ragione e in misura del (più o meno ampio) grado di soggettività e di dignità antropologica che gli venga riconosciuto; conflitto, in ordine alla cui soluzione i giuristi, gli scienziati e la stessa società civile sono profondamente divisi. Ha quindi ricordato che l'embrione, «quale che ne sia il, più o meno ampio, riconoscibile grado di soggettività correlato alla genesi della vita, non è certamente riducibile a mero materiale biologico»; e sulla base della considerazione per cui «il vulnus alla tutela della dignità dell'embrione (ancorché) malato, quale deriverebbe dalla sua soppressione tamquam res, non trova [...] giustificazione, in termini di contrappeso, nella tutela di altro interesse antagonista».

In sede di bilanciamento costituzionalmente ragionevole tra tutela dell'embrione e interesse alla ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute (individuale e collettiva), la Corte ha richiamato la sentenza *Parrillo c. Italia* nel percorso motivazionale che l'ha condotta ad affermare che la scelta recata dalla normativa impugnata di limitare la ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano per finalità esclusivamente terapeutiche e diagnostiche ad esso collegate volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell'embrione stesso, e qualora non siano disponibili metodologie

<sup>40</sup> All'esame della Corte erano state poste, dal Tribunale di Firenze, con ordinanza del 7 dicembre 2012, due questioni di legittimità costituzionale: dell'articolo 6, comma 3, nella parte in cui prevede il divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA, dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo, poiché il paziente verrebbe espropriato della possibilità di revocare l'assenso al medico di eseguire atti sicuramente invasivi della propria integrità psico-fisica; dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, nella parte in cui prevedono il divieto assoluto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale che non sia finalizzata alla tutela dell'embrione stesso, anche nell'ipotesi in cui sia, in concreto, accertato che l'embrione non sia più impiegabile a fini procreativi (e, quindi, risulta destinato a rapida "estinzione"), e quindi esso possa essere utilizzato, previa acquisizione del consenso dei generanti, per altri scopi costituzionalmente rilevanti, quale quello della ricerca scientifica bio-medica in funzione (anche) della tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività